



CONVENZIONE

tra

L'**Organizzazione Internazionale Italo Latino Americana** (nel seguito denominata "**IILA**"), rappresentato dal Segretario generale, Donato Di Santo, domiciliato per la carica presso la sede dell'IILA in Via Giovanni Paisiello, 24, 00198 Roma, codice fiscale 80443910585,

Il **Museo delle Civiltà** (nel seguito denominato "**Museo**"), con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM) Piazza Guglielmo Marconi 14, Codice Fiscale 97901500583, rappresentato dal Dott. Filippo Maria Gambari, nato a Milano il 12/11/1954, in qualità di Direttore e Legale Rappresentante, ivi domiciliato per la carica

e di seguito, indicate congiuntamente "**Parti**"

PREMESSO CHE:

- **VISTO** il D.M n. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante la "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" che ha altresì modificato il decreto ministeriale 27 novembre 2014, "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

- **VISTI** il D.M n. 198 del 9 aprile 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 maggio 2016, recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016" che ha istituito il **Museo delle Civiltà**, con sede in Roma; e che all'art. 9 dello stesso D.M. 198 sono attribuiti al Museo delle

AS 9

Civiltà: il Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini"; il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari; il Museo Nazionale d'Arte Orientale "Giuseppe Tucci"; il Museo Nazionale dell'Alto Medioevo ed il D.M. n. 328 del 28 giugno 2016 che ha conferito al Museo il regime di autonomia speciale;

- **VISTA** la nomina del Dott. Filippo Maria Gambari come direttore con D.D. 241 del 22/03/2017;

- **CONSIDERATO** che il **Museo delle Civiltà**, ha la missione di acquisire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, naturale e scientifico, nonché di promuovere lo studio e la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali nei settori dell'archeologia, dell'antropologia, della demoetnoantropologia, dell'etnografia, e di diffondere detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico; che presso il **Museo delle Civiltà**, operano laboratori di ricerca scientifica in ambito archeologico, antropologico, paleontologico sia sul piano nazionale che internazionale e laboratori di conservazione e restauro di manufatti che svolgono attività sia di conservazione che di ricerca metodologica nell'ambito della conservazione dei materiali complessi, compositi e umidi;

- **CONSIDERATO** che nell'ambito delle sue finalità, il **Museo delle Civiltà** persegue in particolare: a) l'acquisizione delle risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione delle collezioni, del museo e dei beni culturali conferiti; b) l'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del museo e dei beni conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti da altri enti e/o istituzioni pubbliche, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione; c) la

199

migliore e più ampia ed inclusiva fruizione da parte del pubblico del museo, delle attività museali e dei beni culturali acquisiti, garantendone, nel contempo, l'adeguata conservazione; d) l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza del Museo, di mostre, eventi culturali, e convegni, nonché di studi, di ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con enti e istituzioni, anche internazionali e organi competenti per il turismo; e) la comunicazione e la disseminazione delle conoscenze sui materiali e le tematiche del Museo nella forma più inclusiva e partecipativa possibile, ai fini di istruzione, educazione e diletto; f) la valorizzazione ai fini formativi ed educativi nonché del dialogo interculturale delle raccolte del Museo e di tutto quanto derivante dalla sua storia, collocazione, tradizione;

- **VISTO** che IILA è una organizzazione internazionale intergovernativa con sede in Roma fondato nel 1966. Ne sono membri l'Italia e le venti repubbliche dell'America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° Giugno 1966 ed entrata in vigore l'11 Dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;

- **VISTO** che IILA è una organizzazione internazionale costituita con la Convenzione Internazionale conclusa a Roma il 1° Giugno 1966 e presente sul territorio italiano secondo quanto stabilito dall'accordo di sede concluso con il Governo della Repubblica Italiana e ratificato con Legge 12 Luglio 2005, N. 141;

- **VISTO** che l'IILA è Ente Delegato della Cooperazione Europea;

CONSIDERATO che nell'ambito delle sue finalità, IILA persegue in

189

particolare: a) lo sviluppo della conoscenza reciproca tra Italia e America Latina nei campi culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale; b) l'armonizzazione delle relazioni tra America Latina e Italia e, attraverso quest'ultima, tra America Latina e l'Unione Europea; c) la promozione di incontri internazionali di carattere multidisciplinare; d) la realizzazione di programmi di cooperazione allo sviluppo con i Paesi membri in vari settori, tra cui la conservazione, documentazione e valorizzazione del Patrimonio Culturale.

- **CONSIDERATO** che le **Parti** sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata alla realizzazione di iniziative culturali e didattiche quali, mostre, convegni, conferenze, pubblicazioni ed eventi per la valorizzazione sinergica dei temi inerenti agli aspetti culturali dell'America Latina, storici e contemporanei, e che è interesse delle **Parti** formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione.

Le **Parti**,

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Finalità ed Oggetto)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1.2 Le parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionali esistenti presso le proprie strutture, per iniziative culturali congiunte (quali mostre, convegni, conferenze, pubblicazioni, eventi) per finalità didattiche, di formazione e di diffusione.

Art. 2 (Obblighi delle Parti)

Ciascuna **Parte** si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza, come meglio definite secondo quanto esplicitato all'art. 4. con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle medesime attività effettuate.

Art. 3 (Oneri connessi all'attuazione dell'accordo)

Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. La presente convenzione non comporta alcun onere per ciascuna parte in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dall'altra **Parte**.

Art. 4 (Atti esecutivi)

Le **Parti** provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi, sottoscritti per il MUCIV anche solo dal referente scientifico e per l'IILA dal Segretario Generale;

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare di eventuali oneri e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
- il personale coinvolto;



- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;

- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;

- i Responsabili di ciascuna **Parte** per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Art. 5 (Condizione di reciprocità)

Le **Parti** convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

Art. 6 (Referenti scientifici)

I referenti scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:


- per l'**IILA**, Rosa Jijón, Segretario Culturale e Gianandrea Rossi, Direttore Esecutivo

- per il **MuCiv**, dott.ssa Donatella Saviola

Art. 7 (Proprietà intellettuale)

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le **Parti**. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarietà, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.



Art. 8 (Diritto d'immagine)

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 107-109 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., le **Parti** si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Art. 9 (Altre modalità di collaborazione)

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

Art. 10 (Durata dell'accordo)

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti. Alla scadenza dell'accordo le **Parti** redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Art. 11 (Recesso e risoluzione)

Ciascuna delle **Parti** potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre (3) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte tramite le PEC istituzionali delle **Parti** che sono:

per il **MuCiv**: mbac-mu-civ@mailcert.beniculturali.it;

per l'**IILA**: direzione.esecutiva.iila@trustpec.it

Art. 12 (Copertura assicurativa)

Ciascuna **Parte** provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Art. 13 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Il personale di entrambe le **Parti** contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le **Parti**, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle **Parti**, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 14 (Controversie)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente convenzione, i firmatari si impegnano a cercare in ogni modo una definizione in



via amichevole e, solo se questa non risultasse in alcun modo possibile, per gli ambiti ricadenti sotto la legge italiana il foro competente sarà quello di Roma, fatte salve le immunità di cui al successivo art. 16.

Art. 15 (Registrazione)

La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso ai sensi di legge, con oneri a carico del richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'imposta di bollo viene assolta ai sensi del Decreto M.E.F. 17 giugno 2014.

Art. 16 (Immunità)

Nulla di quanto è convenuto nel presente Accordo di Collaborazione potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IILA, in virtù della Convenzione Internazionale ratificata dall'Italia con la legge 794 del 4 ottobre 1966 e della Legge 141 del 12 luglio 2005.

Art. 17 (Trattamenti dei dati personali)

Le **Parti** dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle **Parti** contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.



Le **Parti** dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Roma, li *19 dicembre 2019*


MUSEO DELLE CIVILTA'

IILA

Il Direttore

Il Segretario Generale

Dott. Filippo Maria Gambari



Donato Di Santo

